

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM 21+973 E REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFERROVIA IN LINEA CON L'OROGRAFIA DEL TERRENO ESISTENTE, NONCHÉ PER LA SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM 23+111 E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS89 E LA SP 48 PER SAN MARCO IN LAMIS.

CIG: 94625474CF CUP: B11G22000080005

In risposta a diversi quesiti posti alla scrivente stazione appaltante da un operatore economico si evidenzia quanto segue.

#### Premesso che:

Il disciplinare di gara prevede che le imprese singole o associate, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Regolamento, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

### Quesito n.1

"Si chiede se è sufficiente dichiarare nell'istanza di partecipazione che l'operatore economico presenta l'intenzione a cooptare l'impresa, dichiarandone i dati e dichiarare che intende affidare a quest'ultima una percentuale di prestazioni pari al 20% dell'importo complessivo dei lavori di che trattasi, impegnandosi, altresì, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare le prescrizioni dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/10 per ciò che concerne l'impresa cooptata."

Sì, è sufficiente.

Premesso ciò, considerato che l'impresa cooptata non assume la veste di concorrente.

### Quesito n.2

# "Quali documenti richiesti nel disciplinare deve presentare e sottoscrivere?"

L'impresa cooptata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare alla gara e dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale secondo l'art. 92 co.5 del DPR 207/2010, allegando l'attestazione SOA.



È possibile utilizzare i modelli di dichiarazione forniti dalla stazione appaltante (con le opportune modifiche ed integrazioni); in tal caso l'impresa cooptata compilerà solo le parti relative ai requisiti di ordine generale della società nonché le dichiarazioni personali delle persone fisiche.

Trattandosi di forma associativa diversa dal R.T.I., la cooptata non deve:

- -controfirmare l'istanza di partecipazione;
- -sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica;
- -conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo;
- -prestare cauzione provvisoria;
- produrre il PASSOE.

#### Quesito n.3

"L'impresa cooptata non deve sottoscrivere la domanda di partecipazione, l'offerta economica, la cauzione provvisoria, la documentazione Tecnica progettuale e nè tanto meno deve comparire nell'intestazione dei plichi?"

No, non deve sottoscrivere i documenti suddetti.

# Quesito n.4

"In particolare l'impresa cooptata non presenta la polizza provvisoria o deve essere inserita comunque?"

No, non è necessaria la sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte dell'impresa cooptata.

## Quesito n.5

"Quali sono gli adempimenti che deve espletare il concorrente (singolo) che intende ricorrere alla cooptazione?"

Il concorrente singolo che intende ricorrere alla cooptazione:

- deve dichiarare nella domanda di partecipazione il ricorso alla cooptazione di altra impresa, indicandone i dati;
- deve dichiarare l'importo dei lavori che sarà eseguito dalla cooptata ai fini della verifica del limite del 20% sull'importo complessivo dell'appalto e di quello relativo all'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute ai sensi dell'art. 92 c.5 del DPR 205/2010.



## Quesito n.6

"Per quanto riguarda il Passoe si chiede se tale documento va prodotto. Nel caso di risposta affermativa, lo deve fare come concorrente monosoggettivo o come mandante, considerato che nelle opzioni della tendina non esiste la voce cooptata?"

No, i PassOE creati da imprese che non hanno presentato offerta non devono essere acquisiti a sistema.